

## PROSPETTO LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE

IPOTECARIA – CATASTALE – SOSTITUTIVA INVIM – BOLLO – TASSA IPOTECARIA – TRIBUTI SPECIALI

Tributi dovuti do	1		nat	ro/a il	
a	residente ir	າ			
Via/piazza		_ C.F			, in qualità
di	per la successio	ne di	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
nato/a il	deceduto/a il	dich/ne n	um	vol	Ufficio d
	C.F	***************************************			
	LIQUIDAZIONE D	ELL'IMPOSTA IPO	TECARIA		
Valore complessivo immobili soggetti all'imposta			€		<u>.,,</u>
Imposta (aliquota 2% - cod. trib <b>649T</b> )			€		
Valore comples	sivo prima casa		€		
Agevolazione p	rima casa n° unità x €	168,00	€		
	LIQUIDAZION	E IMPOSTA CATA	STALE		
Valore complessivo immobili soggetti all'imposta			€		
Imposta (aliquota 1% - cod. trib <b>737T</b> )			€		
Valore complessivo prima casa			€		
Agevolazione p	rima casa n° unità x €	168,00	€		
	LIQUIDAZION	NE IMPOSTA DI BO	DLLO		
L'imposta dovut	ta è nella misura di € <b>58,48</b> pe	r ogni formalità d	di trascrizione ri	chiesta al	competente
Ufficio del Territ	orio, salvo maggiore imposto	a liquidata dall'(	Ufficio in sede	di compi	ilazione della
trascrizione – co	d. trib. <b>456T</b> –n° Uffici de	el Territorio x € <b>58</b> ,	.48 €		VIII.44
	LIQUIDAZION	NE TASSA IPOTECA	ARIA .		
La tassa dovuta	è nella misura di € <b>35,00</b> per	ogni Ufficio del T	erritorio destina	ataria dell	a trascrizione
degli immobili ir	ndicati nella dichiarazione di s	successione – co	od. trib. <b>778T</b> –	nº	Uffic
del Territorio e x € <b>35,00</b>			€		
			-		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
LIQUIDAZIONE TI	RIBUTI SPECIALI: CODICE TRIBU'	10 964T	€ 30,99		
LIQUIDA	AZIONE IMPOSTA SOST. INVIM S	ULL'INCREMENTO	DEL VALORE D	DEGLI IMM	OBILI
		eceduti prima del 1-			
Valore comples	sivo alla data di apertura della	a successione de	gli immobili ac	quisiti dal	defunto
prima del 31-12-	1992 –.				
Imposta (aliquo	ta 1% - cod. trib 722T)		€		
Ţ¢	OTALE		€		
					·· <del>·</del>
L'Aquila, Li					
			Fi	irma	

AVVERTENZE - Il dichiarante nel compilare il prospetto deve indicare la propria qualifica: erede, legatario, rappresentante legale, amministratore, curatore, esecutore testamentario.

Per le imposte ipotecaria e catastale l'aliquota ordinaria da applicare in misura proporzionale è rispettivamente del 2% e dell'1%, con un minimo di € 168 per ciascuna imposta.

Per le dichiarazioni apertesi dal 1º luglio 2000, le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa di € 168, se in capo ai beneficiari o ad almeno uno di essi sussistono i benefici previsti per la prima casa.

Per le successioni apertesi antecedentemente al 1° gennaio 1996 (non ancora presentate o i cui avvisi di liquidazione non siano stati notificati dall'Ufficio alla data del 29 marzo 1997) le imposte ipotecaria e catastale si applicano nella misura vigente all'epoca. Si precisa al riguardo che, dal 28 maggio 1978 al 31 dicembre 1995, per le suddette imposte la misura proporzionale era determinata rispettivamente con le aliquote dell'1,60% e dello 0,40%. Sono confermati i trattamenti di favore previsti dalle vigenti normative; in particolare si fa presente che nei territori montani i trasferimenti per causa di morte di fondi rustici, di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sono soggetti all'imposta ipotecaria nella misura fissa di € 168 e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Per gli immobili di rilevante interesse culturale, già vincolati alla data di apertura della successione anche se esclusi dall'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 13 del testo unico sull'imposta sulle successioni e donazioni approvato con D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, sono dovute in misura normale le imposte ipotecaria. catastale, di bollo, sostitutiva di quella comunale sull'incremento degli immobili e la tassa ipotecaria. Non sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale le formalità e le volture eseguite nell'interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all'art. 3 del D. Lgs. 346/1990, salvo quanto disposto nel comma 3 dello stesso articolo.

L'imposta sostitutiva di quella sull'incremento di valore degli immobili deve essere liquidata sul valore indicato nella dichiarazione di successione relativo ai soli immobili acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992.

L'imposta sostitutiva non è più dovuta a partire dal 1° gennaio 2001. Per le successioni apertesi fino al 31 dicembre 2000, non è dovuta se il valore imponibile complessivo è pari o inferiore a L. 350.000.000.

Se tale valore è superiore a 350 milioni, l'imposta deve essere liquidata sull'intero valore, con aliquota proporzionale dell'1% (ad esempio se il valore imponibile complessivo è di lire 300 milioni, l'imposta dovuta è pari a lire 3 milioni). Resta esclusa l'applicabilità di esenzioni o riduzioni già previste, in materia di INVIM, dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 o da altre disposizioni di legge.

Per le dichiarazioni di successione già presentate alla data del 29 marzo 1997, per le quali non sono ancora stati notificati gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, continua ad essere dovuta l'INVIM, secondo le regole proprie di tale tributo, e non già l'imposta sostitutiva.

## AUTOLIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE

Per le successioni apertesi:

tr.gl.		
ino al 01/03/76	0/80% minimo L. 2.000	0.20% minimo L. 2.000
lai 02/03/76 ai 24/7/78	0.80% minimo L. 2.000	0.20% minimo L. 2.000
ial 25/07/78 al 31/12/82	1.60% minimo L. 20.000	0.40% minimo L. 20.000
dal 01/01/83 al 01/10/89	1.60% minimo L. 50.000	0.40% L. 50.000
dal 02/10/89 al 21/05/93	1.60% minimo L. 100.000	0.40% minimo L. 100.000
dal 22/05/93 al 31/12/95	1.60% minimo L. 150.000	0.40% minimo L. 150.000
dal 01/01/96 al 19/06/96	2% minimo L. 150.000	1% minimo L. 150.000
dal 20/06/96	2% minimo L.250.000	1% minimo L.250.000